

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL ANNA MISURALE

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 26 novembre 2025 il cliente espone quanto segue:

- stipulava in data 29.01.2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio n. *012 con l'intermediario;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 28/02/2022, dopo il pagamento di 36 rate;
- in relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati (per provvigioni all'intermediario e commissioni di istruttoria) a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 468,33.
- in data 23.04.2025 ha presentato reclamo, che veniva riscontrato negativamente dall'intermediario.

In ragione di quanto sopra, chiede il rimborso della somma di € 468,33 oltre interessi legali da giorno dell'estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- ha già rimborsato al cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento giurisprudenziale;
- il contratto è stato sottoscritto prima del 25/07/2021, e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 125-sexies del TUB;
- quand'anche tale articolo venisse applicato alla luce di quanto disposto dalla sentenza

Lexitor, non implicherebbe il rimborso indifferenziato di tutti i costi *up front*, ma soltanto di quelli determinati unilateralmente dall'intermediario;

- risultano tuttora vigenti disposizioni nazionali di rango primario e secondario che escludono gli oneri *up front* dalla riduzione del costo totale del credito;
- nella causa C-555/21 la CGUE ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
- l'ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale oggetto del ricorso alla normativa vigente al momento della sottoscrizione;
- ha già effettuato a favore del cliente, all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, i rimborsi delle voci di costo ristorabili, riconoscendo una riduzione del costo totale del credito con l'abbuono degli interessi sulle rate future per € 1.646,77;
- le provvigioni all'intermediario del credito, riguardanti attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto, sono state fatturate dall'intermediario e pagate a questo non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento;
- in riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni di istruttoria, fin dalla comunicazione della Banca d'Italia n. 139180/11 del 07/04/2011 tali costi vengono indicati come non rimborsabili proprio perché remunerativi di prestazioni *up front*.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto concluso in data 29 gennaio 2019.

Oggetto di controversia è quindi un contratto risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-*sexies* tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino "*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il finanziamento risulta estinto a far data dal 28.02.2022, dopo il pagamento di n. 36 rate su un totale di 84. È in atti il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria rilasciata in pari data.

In caso di estinzione anticipata le condizioni contrattuali relative al finanziamento escludevano il rimborso sia delle Commissioni di istruttoria che delle Provvigioni dell'intermediario. Al riguardo nel punto 4 del modulo Secci si legge: *“Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alla lett. a) Commissioni di Istruttoria; b) Provvigioni all'intermediario del credito, c) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento”*.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato per come interpretato, gli oneri per i quali in contratto non è previsto il rimborso di cui alle lettere a) e b) devono invece essere rimborsati e, dovendosi considerare costi *up front*, devono essere calcolati secondo il criterio della curva degli interessi.

Tutto quanto esposto, applicando ai costi *up front* il criterio della c.d. curva degli interessi (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), risulta che la somma da restituire alla cliente, arrotondata come da *Disposizioni ABF*, è di € 297,00.

Al cliente devono inoltre essere riconosciuti gli interessi dal reclamo al soddisfo e non come richiesto dal giorno dell'estinzione (in questo senso l'orientamento consolidato dell'Arbitro, cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304/13, ove il rilievo che «Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione»).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 297,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE